



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
IL DIRETTORE GENERALE

CIRCOLARE N. 35

Roma.

A

Direttore Generale della
Soprintendenza Speciale Archeologia,
belle arti e paesaggio di Roma

Soprintendenti Archeologia,
belle arti e paesaggio

Direttori dei Parchi Archeologici con
competenza SABAP

Direttori dei servizi della Direzione
Generale Archeologia, belle arti
e paesaggio

Direttore dell'Istituto Centrale per
l'Archeologia

Direttore dell'Istituto Centrale per il
Patrimonio Immateriale

E. p.c.,

Al Capo di Gabinetto

Al Segretario Generale

Al Direttore generale Musei

All'Organismo Indipendente di
Valutazione della Performance

Oggetto: Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 – Indicazioni urgenti in attesa della Legge di conversione.



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
Via di San Michele, 22 – tel. 066723 4413/4423
PEC: mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-abap@beniculturali.it



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
IL DIRETTORE GENERALE

Con la presente circolare si ritiene necessario richiamare l'attenzione degli uffici in indirizzo sul contenuto del Decreto Legge 16 luglio 2020 n. 76 (di seguito "DL Semplificazioni"), per l'immediata applicazione di alcune norme e per le implicazioni operative che le stesse impongono in attesa della conversione in legge.

Articoli 12 e 13 del DL Semplificazioni - modifiche alla Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i -

L'articolo 12 del DL Semplificazione apporta limitate modifiche alla legge 7 agosto 1990, n. 241, al fine di ridurre i tempi dei procedimenti.

In particolare, il comma 1 del citato articolo novella gli articoli 2, 3-bis, 5, comma 3, 8, comma 2, 10-bis, 16, comma 2, 17-bis, 18, 21-octies, comma 2, e 29, comma 2-bis, della legge 7 agosto 1990 n. 241.

Le lettere b), c) e d) del comma 1 del DL Semplificazione introducono misure atte a favorire la partecipazione di cittadini e imprese al procedimento amministrativo telematico

All'articolo 2 della legge 241 del 1990 sono aggiunti due ulteriori commi.

- **il comma 4-bis** che affronta le problematiche connesse alla conoscibilità, da parte degli interessati, dei termini di conclusione del procedimento. Si dispone, infatti, che le pubbliche amministrazioni misurino e rendano pubblici i tempi effettivi di conclusione dei procedimenti amministrativi ritenuti di maggior impatto per la collettività e per le imprese, raffrontandoli con i termini normativamente previsti. Si prevede, in proposito, che con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e previa intesa in Conferenza unificata, siano definite le modalità ed i criteri di misurazione dei tempi effettivi di conclusione dei procedimenti.
In attesa delle disposizioni attuative si rende e necessario che siano individuati "*i procedimenti amministrativi di maggiore impatto per i cittadini e per le imprese*".
- **Il comma 8-bis** è volto a garantire certezza giuridica riguardo alla mancata adozione, nei termini previsti, dei provvedimenti di competenza, allo scopo di rendere effettivo il provvedimento ovvero l'atto di assenso comunque denominato, acquisito "*per silentium*" sia nell'ambito della conferenza di servizi sia ai sensi degli articoli 17-bis e 20 della legge n. 241 del 1990, nonché nei casi di cui all'articolo 19, commi 3 e 6-bis, **qualora i provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti siano adottati dopo la scadenza dei termini ivi previsti**.

La modifica dell'articolo 3-bis della legge 241 del 1990 è volta ad affermare, in via di principio generale, che le pubbliche amministrazioni agiscono mediante strumenti informatici e telematici sia nei



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
IL DIRETTORE GENERALE

rapporti interni che nei rapporti con i privati.

All'articolo 5, comma 3, della legge 241 del 1990 si prevede che, oltre all'unità organizzativa competente e al nominativo del responsabile, sia comunicato ai soggetti di cui all'articolo 7 della medesima legge e comunque reso pubblico anche il domicilio digitale.

La modifica dell'articolo 10-bis della legge n. 241 del 1990 sulla comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza è volta a sostituire l'interruzione dei termini del procedimento, attualmente prevista, con la sospensione degli stessi. In caso di preavviso di diniego, i termini del procedimento sono sospesi e ricominciano a decorrere dieci giorni dopo la presentazione delle osservazioni da parte dell'interessato.

All'articolo 16 della legge n. 241 del 1990 è prevista una modifica volta ad accelerare l'adozione dei provvedimenti, prevedendo che l'amministrazione richiedente proceda indipendentemente dall'espressione del parere, facoltativo ovvero obbligatorio, se questo non viene reso nei termini.

All'articolo 17-bis della legge n. 241 del 1990 si prevedono termini analoghi a quelli previsti per il silenzio assenso dalla disposizione vigente e si dà facoltà all'amministrazione competente, in caso di mancata trasmissione della proposta nei termini di cui al comma 1 del medesimo art. 17-bis, di procedere comunque all'adozione dell'atto. In tal caso, sullo schema di provvedimento è acquisito l'assenso dell'amministrazione che avrebbe dovuto formulare la proposta. La disposizione non si applica in materia ambientale, paesaggistico-territoriale, di beni culturali e di salute.

La disposizione sub *h*) novella **l'articolo 18** della legge n. 241 del 1990, aggiornandolo alle disposizioni vigenti in materia di autocertificazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. In particolare, si prevede che le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000, ovvero l'acquisizione d'ufficio di dati e documenti da parte delle pubbliche amministrazioni, sostituiscano ogni tipo di documentazione comprovante tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla normativa di riferimento, fatto comunque salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

Connessa alla modifica dell'articolo 10-bis è la novella **all'articolo 21-octies** della legge n. 241 del 1990, che specifica che è sempre annullabile il provvedimento adottato in violazione della normativa sul preavviso di diniego.

All'articolo 29 della legge n. 241 del 1990 è previsto l'inserimento, tra le disposizioni che attengono ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), Cost., di quelle





Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
IL DIRETTORE GENERALE

concernenti l'obbligo per la pubblica amministrazione di "misurare i tempi effettivi di conclusione dei procedimenti", in linea come stabilito al nuovo comma 4-bis dell'articolo 2 della legge n. 241 del 1990.

Al comma 1 dell'art. 13 del DL Semplificazione viene definita una procedura di conferenza di servizi straordinaria, fino al 31 dicembre 2021, al fine di introdurre semplificazioni procedurali volte a fronteggiare gli effetti negativi, di natura sanitaria ed economica, derivanti dalle misure di contenimento e dall'emergenza sanitaria globale del COVID-19.

In particolare, in tutti i casi in cui debba essere indetta una conferenza di servizi decisoria ai sensi **dell'articolo 14, comma 2**, della legge 7 agosto 1990, n. 241, è facoltà delle amministrazioni precedenti di adottare lo strumento della conferenza semplificata. La disposizione prevede, altresì, che la conferenza operi secondo una tempistica più breve rispetto a quanto attualmente prescritto per il rilascio delle determinazioni di competenza da parte delle amministrazioni partecipanti; viene fissato per tutte le amministrazioni il termine di sessanta giorni.

Inoltre, laddove al termine della conferenza semplificata sia necessario procedere con la conferenza simultanea di cui all'art. 14-ter, l'amministrazione procedente svolge entro trenta giorni decorrenti dalla scadenza del termine per il rilascio delle determinazioni di competenza delle singole amministrazioni, una riunione da tenersi esclusivamente in modalità telematica, nella quale si considera in ogni caso acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni che non abbiano partecipato alla riunione ovvero, pur partecipandovi, non abbiano espresso la propria posizione, ovvero abbiano espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza. Attraverso tale riunione l'amministrazione procedente prende atto delle posizioni delle amministrazioni e procede, senza ritardo, alla stesura della determinazione motivata di conclusione della conferenza.

Il comma 2 dell'art. 14-ter, con riferimento ai casi di cui agli articoli 1 e 2 del DL Semplificazione, prevede che, ove si renda necessario riconvocare la conferenza di servizi sul livello successivo di progettazione, tutti i termini siano ridotti della metà e gli ulteriori atti di autorizzazione, di assenso e i pareri comunque denominati, eventualmente necessari in fase di esecuzione, siano rilasciati in ogni caso nel termine di sessanta giorni dalla richiesta.

Art. 10 del D.L. Semplificazioni "Semplificazioni e altre misure in materia edilizia".

Il comma 1 dell'art. 10, interviene con modifiche sul Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (di seguito del T.U. Edilizia)



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
Via di San Michele, 22 – tel. 066723 4413/4423
PEC: mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-abap@beniculturali.it



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
IL DIRETTORE GENERALE

In particolare la lettera b) del comma 1 apporta alcune modifiche all'art. 3 del T.U. Edilizia "Definizioni degli interventi edilizi".

Per quanto di interesse della SSABAP di Roma e delle Soprintendenze ABAP, si evidenzia che **il punto 2) della lettera b)** modifica la definizione di "ristrutturazione edilizia".

Nella **nuova formulazione**, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti eseguiti su immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, costituiscono interventi di "ristrutturazione edilizia" **soltanto ove siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria**, mentre nella **formulazione precedente** alla modifica, era sufficiente il solo rispetto della **sagoma** dell'edificio preesistente.

Tale previsione, inoltre, viene estesa anche agli edifici ubicati nelle zone omogenee "A" dei piani urbanistici.

Per quanto di interesse della SSABAP di Roma e delle Soprintendenze ABAP, nel verificare le dichiarazioni sostitutive rilasciate dai professionisti circa la classificazione degli interventi edilizi realizzati, ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 33, comma 3 del medesimo D.P.R. n. 380/2001 - per le quali si rimanda alla circolare n. 34 del 3 agosto 2020, - terranno conto della modifica intervenuta alla definizione di "ristrutturazione edilizia".

Il comma 5 del medesimo art. 10 dispone le seguenti semplificazioni in materia di occupazioni e di suolo pubblico: "Non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli 21, 106, comma 2 -bis, e 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, la posa in opera di elementi o strutture amovibili sulle aree di cui all'articolo 10, comma 4, lettera g), del medesimo Codice, fatta eccezione per le pubbliche piazze, le vie o gli spazi aperti urbani adiacenti a siti archeologici o ad altri beni di particolare valore storico o artistico".

Resta fermo quanto stabilito dall'art 181, comma 3 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" convertito con modificazioni nella L. 17 luglio 2020, n. 77, che dispone: "Ai soli fini di assicurare il rispetto delle misure di distanziamento connesse all'emergenza da COVID-19, e comunque non oltre il 31 ottobre 2020, la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, da parte dei soggetti di cui al comma 1, di strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all'attività di cui all'articolo 5 della legge n. 287 del 1991, non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli 21 e 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42".



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
Via di San Michele, 22 – tel. 066723 4413/4423
PEC: mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-abap@beniculturali.it



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
IL DIRETTORE GENERALE

Per l'individuazione delle pubbliche piazze, le vie o gli spazi aperti urbani adiacenti a siti archeologici o ad altri beni di particolare valore storico o artistico si rimanda ad altra circolare di prossima pubblicazione concernente i *“Criteri per l'individuazione delle pubbliche piazze, le vie o gli spazi aperti urbani adiacenti a siti archeologici o ad altri beni di particolare valore storico o artistico, ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 10, comma 5, del DL 16 luglio 2020, n. 76”*.

Articolo 38 del DL Semplificazioni “Misure di semplificazione per reti e servizi di comunicazioni elettroniche.”

Le misure di semplificazione introdotte dall'**art. 38** sono volte a velocizzare gli interventi di installazione e adeguamento di impianti di comunicazione sia fissa che mobile, prevedendo lo snellimento delle procedure autorizzative inerenti gli interventi di scavo, installazione e manutenzione di reti in fibra e degli impianti radioelettrici di comunicazione, anche con particolare riferimento alle infrastrutture di comunicazione a banda ultra-larga.

In tale ottica si ritiene opportuno evidenziare quanto segue:

- **il comma 1, lett. a)** – pone l'accento sugli artt. 87 e 88 del D.Lgs. 259/2003. Tale riferimento implica la possibilità del ricorso al motivato dissenso (artt. 87, comma 8, e 88, comma 5), da esprimere in sede di Conferenza dei Servizi: pertanto le SABAP dovranno porre la massima attenzione nell'individuazione della professionalità del funzionario qualificato a partecipare.

Per quanto attiene alla **tutela dei beni architettonici e archeologici**:

- **il comma 4** – dispone modifiche all'art. 2-bis del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, prevedendo che, qualora l'intervento di scavo venga effettuato utilizzando infrastrutture fisiche esistenti e tecnologie di scavo a basso impatto ambientale (es. minitrincea), l'avvio dei lavori, comunicato dall'operatore alla SS ABAP di Roma e alle Soprintendenze ABAP con almeno 15 giorni di preavviso, è **subordinato alla sola trasmissione**, da parte dell'interessato alla soprintendenza e all'autorità locale competente, di documentazione cartografica prodotta dall'interessato medesimo relativamente al proprio tracciato e a quello dei sottoservizi delle infrastrutture esistenti, nonché di documentazione fotografica sullo stato attuale della pavimentazione. Qualora la posa in opera dei sottoservizi interessi spazi aperti nei centri storici, è altresì depositato presso la SS ABAP di Roma e le Soprintendenze ABAP apposito elaborato tecnico che dia conto delle modalità di risistemazione degli spazi oggetto degli interventi.

Questo significa che in tali casi non si dovrà procedere al rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 21 D.Lgs n. 42/2004; tuttavia gli uffici qualora, esaminando la documentazione pervenuta, rilevassero che gli interventi contrastano con le disposizioni di cui all'art. 20, comma 1, del D.Lgs n. 42/2004 (es. danneggiamento di pavimentazione storica di pregio o di resti archeologici nel sottosuolo), e solo in tali casi, si attiveranno per quanto di competenza per la tutela dei beni culturali interessati per scongiurare un danno ai beni tutelati.



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
Via di San Michele, 22 – tel. 066723 4413/4423
PEC: mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-abap@beniculturali.it



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
IL DIRETTORE GENERALE

Si richiama, per quanto sopra, la massima attenzione al rispetto delle nuove tempistiche

Articolo 50 del DL Semplificazioni “Razionalizzazione delle procedure di valutazione dell’impatto ambientale”

Il DL Semplificazioni apporta con il **Capo II** modifiche alle norme in materia ambientale disciplinate dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

L’**articolo 50** introduce specifiche disposizioni di semplificazione delle procedure in materia di valutazione ambientale (VIA), agendo sia sui termini attualmente previsti per la loro conclusione, che sulle procedure stesse.

In ogni caso, le nuove previsioni dell’articolo 50 si applicheranno ai soli procedimenti le cui istanze saranno presentate a partire dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del stesso decreto legge (cfr. il relativo **co. 3**).

Si deve premettere, che le procedure in materia di VIA erano state già profondamente novellate dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, e alle stesse il presente DL Semplificazioni (**art. 50, co. 1, lett. f**) sostituisce, integralmente, una nuova disciplina per le verifiche di assoggettabilità a VIA (cfr. art. 19 del D.Lg. 152/2006), per le quali i relativi termini di conclusione sono confermati come perentori (cfr. nuovo co. 7 dell’art. 19), con riduzione peraltro della tempistica per la presentazione delle osservazioni (tra le quali si inscrivono anche quelle di questo Ministero) da quarantacinque a trenta giorni.

In merito alla perentorietà dei termini di conclusione dei procedimenti in materia di VIA (cfr. la Parte II del D.Lgs. 152/2006), corre l’obbligo di segnalare alla SS ABAP di Roma, alle Soprintendenze ABAP e ai Parchi archeologici che svolgono eguali competenze, che la suddetta perentorietà – già introdotta dal D.Lgs. 104/2017 a decorrere dall’insediamento della nuova Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare (di seguito denominato MATTM), avvenuto il 25 maggio u.s. - determina una ulteriore particolare responsabilità per questo Ministero, in quanto Amministrazione concertante in sede di pronuncia della compatibilità ambientale dei progetti soggetti alla competenza statale.

E’, pertanto, necessario che nel caso in cui questa Direzione generale ABAP rivolga alla SS ABAP di Roma e a codeste Soprintendenze ABAP e Parchi archeologici una richiesta di parere endoprocedimentale ai sensi dell’articolo 16, co. 2, lett. m), del DPCM n. 169/2019 per procedure VIA (cfr. artt. 23-25 del D.Lgs. 152/2006), di verifica di assoggettabilità a VIA (cfr. art. 19 del D.Lgs. 152/2006) e di rilascio del provvedimento unico in materia ambientale (cfr. art. 27 del D.Lgs. 152/2006), **i termini indicati nella stessa richiesta dalla scrivente siano puntualmente rispettati con la trasmissione del predetto parere e, pertanto, gli stessi termini devono intendersi perentori.**



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
IL DIRETTORE GENERALE

Un'ulteriore novità introdotta **dall'art. 50** del DL Semplificazioni alle "Norme in materia ambientale" di cui al D.Lgs. 152/2006, attiene alla creazione di una nuova Commissione di verifica dell'impatto ambientale, presso il MATTM (nuovo comma 2-bis dell'art 7-bis del D.Lgs. 152/2006), dedicata allo specifico mandato di valutare in sede VIA i progetti, individuati, per il tramite di un decreto interministeriale MATTM-MiSE-MIT-MiBACT, quali necessari per l'attuazione del PNIEC (Piano Nazionale Integrato Energia e Clima). L'istituzione di una nuova Commissione nazionale per la valutazione dei progetti attuativi del PNIEC è motivata dalla necessità di garantire uniformità e speditezza ai procedimenti di cui sopra, senza gravare ulteriormente sulle attività in capo all'attuale Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale – VIA e VAS di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Al riguardo viene inoltre definito uno speciale procedimento (si veda il nuovo comma 2-bis inserito nell'art. 25 del D.Lgs. 152/2006) nel quale il provvedimento di VIA è adottato dal Direttore Generale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa acquisizione del concerto di questa Direzione Generale.

Articolo 51 del DL Semplificazioni "Semplificazioni in materia di VIA per interventi di incremento della sicurezza di infrastrutture stradali, autostradali, ferroviarie e idriche e di attuazione degli interventi infrastrutturali"

L'**articolo 51** introduce semplificazioni nei procedimenti VIA di competenza statale, con particolare riferimento agli interventi su infrastrutture esistenti finalizzati all'incremento della loro sicurezza.

Di particolare rilevanza sono le due nuove disposizioni del **comma 2 dello stesso articolo 51**, le quali prevedono, in considerazione della complessità degli interventi di realizzazione o modifica di infrastrutture stradali, autostradali, ferroviarie e idriche esistenti (si noti bene: tra queste infrastrutture non sono ricompresi, quelle attinenti ai gasdotti o oleodotti), la cui procedura VIA è di competenza statale, che:

- 1) la durata dell'efficacia del provvedimento di VIA di cui al comma 5 dell'articolo 25 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, non possa essere inferiore a dieci anni;
- 2) in relazione ai medesimi interventi, la durata dell'efficacia dell'autorizzazione paesaggistica di cui al comma 4 dell'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 sia pari a dieci anni.

Articolo 55 del DL Semplificazioni "Semplificazioni in materia di zone economiche ambientali"

L'**articolo 55** apporta modifiche all'art. 12 della legge 6 dicembre 1994, n. 394, in particolar modo per quanto attiene all'approvazione del *Piano per il parco*, che deve, quindi, avvenire a cura dello stesso Parco nei termini indicati previa l'acquisizione del parere, per i profili di competenza, di questo Ministero. Qualora il piano non sia definitivamente approvato entro dodici mesi dall'adozione da parte dell'Ente parco, esso è approvato, in via sostitutiva e previa diffida ad adempiere, entro i successivi centoventi giorni con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, qualora non sia vigente il piano paesaggistico approvato ai sensi dell'articolo 143 del Codice,



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
Via di San Michele, 22 – tel. 066723 4413/4423
PEC: mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-abap@beniculturali.it



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
IL DIRETTORE GENERALE

ovvero il piano non sia stato adeguato ai sensi dell'articolo 156 del medesimo Codice.

Ai fini dell'individuazione dell'Ufficio centrale o periferico (in quest'ultimo caso la SS ABAP di Roma, i Segretariati regionali del MiBACT o le Soprintendenze ABAP) competente all'espressione del parere di questo Ministero non possono che applicarsi le disposizioni di cui al DPCM n. 169/2019.

L'articolo 56 del DL Semplificazioni “ Disposizioni di semplificazione in materia di interventi su progetti o impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile e di taluni nuovi impianti, nonché di spalma incentivi”.

L'articolo 56 reca disposizioni volte a semplificare e razionalizzare i procedimenti amministrativi per la realizzazione degli impianti a fonti rinnovabili (cfr. **commi 1 e 2**). Prevede meccanismi volti ad incentivare il potenziamento o la ricostruzione di impianti obsoleti di generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili (cfr. **commi 3-6**).

Il relativo **comma 1** apporta una serie di modifiche al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (*Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE*), che ha introdotto misure di semplificazione e razionalizzazione dei procedimenti amministrativi per la realizzazione degli impianti a fonti rinnovabili.

Si ricorda che gli iter procedurali previsti dalla normativa vigente per la realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili (FER) sono tre:

- 1) Autorizzazione Unica (AU): è il provvedimento introdotto dall'articolo 12 del D.Lgs. 387/2003 per l'autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da FER, al di sopra di prefissate soglie di potenza;
- 2) Procedura Abilitativa Semplificata (PAS): è la procedura introdotta dal D.Lgs. 28/2011 in sostituzione della Denuncia di Inizio Attività (DIA). La PAS è utilizzabile per la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da FER al di sotto di prefissate soglie di potenza (oltre le quali si ricorre alla AU) e per alcune tipologie di impianti di produzione di caldo e freddo da FER;
- 3) Comunicazione al Comune: è l'adempimento previsto per semplificare l'iter autorizzativo di alcune tipologie di piccoli impianti per la produzione di energia elettrica, calore e freddo da FER, assimilabili ad attività edilizia libera. La comunicazione di inizio lavori deve essere accompagnata da una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato. Non è necessario attendere 30 giorni prima di iniziare i lavori.

Il **comma 1, lettera a)**, interviene specificamente sull'articolo 4 del citato D.Lgs. n. 28/2011, inserendo il comma 6-bis, in base al quale, in caso di progetti di modifica di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili afferenti a integrali ricostruzioni, rifacimenti, riattivazioni e potenziamenti, la valutazione di impatto ambientale (VIA) ha ad oggetto solo l'esame delle variazioni dell'impatto ambientale indotte dal progetto proposto.



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
IL DIRETTORE GENERALE

Come precisato nella relazione illustrativa del DL Semplificazioni, la norma è necessaria alla luce degli obiettivi del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC).

Si ricorda che l'art. 50 del DL Semplificazioni prevede una procedura specifica semplificata di VIA per i progetti considerati necessari all'attuazione del PNIEC, che viene svolta da una nuova Commissione istituita per la valutazione di questi specifici progetti.

Lo stesso comma 1, alla lettera b), interviene sull'articolo 5 del D.Lgs. 28/2011 con una nuova formulazione del comma 3, ai sensi del quale è demandato ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, l'individuazione, per ciascuna tipologia di impianto e di fonte, degli interventi di modifica sostanziale degli impianti da assoggettare ad autorizzazione unica, fermo restando il rinnovo dell'autorizzazione unica in caso di modifiche qualificate come sostanziali ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006.

Non vengono comunque considerati sostanziali e sono sottoposti alla comunicazione al Comune (anziché alla PAS) gli interventi da realizzare sui progetti e sugli impianti fotovoltaici ed idroelettrici che non comportano variazioni delle dimensioni fisiche degli apparecchi, della volumetria delle strutture e dell'area destinata ad ospitare gli impianti stessi, né delle opere ad esse connesse.

Più nel dettaglio, sempre il comma 1, alla lettera d), interviene ancora sul DLgs 28/2011 con l'introduzione in esso del nuovo articolo *6-bis* ai sensi del quale non sono né sottoposti a valutazioni ambientali e paesaggistiche, né all'acquisizione di atti di assenso comunque denominati, e sono realizzabili a seguito del solo deposito della dichiarazione di inizio lavori asseverata, gli interventi su impianti esistenti e le modifiche di progetti autorizzati che, senza incremento di area occupata dagli impianti e dalle opere connesse e a prescindere dalla potenza elettrica risultante a seguito dell'intervento, ricadono nelle seguenti categorie:

- a) impianti eolici: sostituzione della tipologia di rotore che comportino una variazione in aumento delle dimensioni fisiche delle pale e delle volumetrie di servizio non superiore, in ciascun caso, al 15 per cento;
- b) impianti fotovoltaici con moduli a terra: interventi che, anche a seguito della sostituzione dei moduli e degli altri componenti e mediante la modifica del layout dell'impianto, comportino una variazione delle volumetrie di servizio non superiore al 15 per cento e una variazione dell'altezza massima dal suolo non superiore al 20 per cento;
- c) impianti fotovoltaici con moduli su edifici: interventi di sostituzione dei moduli fotovoltaici su edifici a uso produttivo, nonché, per gli edifici a uso residenziale; interventi che non comportino variazioni in diminuzione dell'angolo tra il piano dei moduli e il piano della superficie su cui i moduli stessi sono collocati;
- d) impianti idroelettrici: interventi che, senza incremento della portata derivata, comportino una variazione delle dimensioni fisiche dei componenti e della volumetria delle strutture che li ospitano non superiore al 15 per cento.



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
Via di San Michele, 22 – tel. 066723 4413/4423
PEC: mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-abap@beniculturali.it



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
IL DIRETTORE GENERALE

Il comma 3 del predetto art. 6-*bis* prevede inoltre che, con le medesime modalità previste al comma 1, al di fuori delle zone A di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, e ad esclusione degli immobili tutelati ai sensi della Parte II del Codice, sono altresì realizzabili i progetti di nuovi impianti fotovoltaici con moduli collocati sulle coperture di fabbricati rurali e di edifici di uso produttivo, nonché i progetti di nuovi impianti fotovoltaici i cui moduli siano progettati in sostituzione di coperture di fabbricati rurali e di edifici su cui sia operata la completa rimozione dell'eternit o dell'amianto.

Articolo 57 del DL Semplificazioni “Semplificazione delle norme per la realizzazione di punti e stazioni di ricarica di veicoli elettrici”

L'**articolo 57** definisce e disciplina la realizzazione di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici in apposite aree di sosta, sia aperte al pubblico, stabilendo per queste il principio del libero accesso non discriminatorio, che in aree private e prevedendo semplificazioni per la loro realizzazione. La nuova disposizione non cita deroghe rispetto alle previsioni del Codice in materia di tutela di cui alla sua Parte III.

Articolo 60 del DL Semplificazioni “Semplificazione dei procedimenti autorizzativi delle infrastrutture delle reti energetiche nazionali”

L'**articolo 60** prevede norme che hanno diretta influenza sulla tutela e conservazione delle aree tutelate per legge ai sensi dell'articolo 142, comma 1, lett. h), del Codice, in quanto soggette ad usi civici.

Il comma 4 dell'articolo 60, con la modifica all'articolo 4, comma 1-bis, del D.P.R. n. 387/2001, stabilisce che l'opera interrata o che occupi una superficie inferiore al 5 per cento rispetto a quella complessiva oggetto di diritto di uso civico rientra automaticamente nelle ipotesi in cui l'opera pubblica o di pubblica utilità è ritenuta compatibile con l'esercizio dell'uso civico, e pertanto i relativi beni, pur gravati da uso civico, possono essere espropriati o asserviti coattivamente senza la necessità di pronunciare il mutamento di destinazione d'uso.

In merito alla natura di beni paesaggistici delle aree soggette ad uso civico, si rammenta la particolare disposizione introdotta con la legge 20 novembre 2017, n. 168, recante “Norme in materia di domini collettivi”, in particolare con l'articolo 3, comma. 6, in materia di vincolo paesaggistico delle aree tutelate per legge ai sensi dell'articolo 142, comma 1, lett. h), del D.Lgs. 42/2004, stabilendo che “*Con l'imposizione del vincolo paesaggistico sulle zone gravate da usi civici di cui all'articolo 142, comma 1, lettera h), del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, l'ordinamento giuridico garantisce l'interesse della collettività generale alla conservazione degli usi civici per contribuire alla salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio. Tale vincolo è mantenuto sulle terre anche in caso di liquidazione degli usi civici*”.

L'Ufficio Legislativo, con il parere prot. n. 11255 del 03/05/2018 ha chiarito che la legge 20 novembre 2017, n. 168, nell'utilizzare la “... *coniunzione “anche”, che ha valore accrescitivo, lungi dall'escludere per altre*



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
Via di San Michele, 22 – tel. 066723 4413/4423
PEC: mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-abap@beniculturali.it



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
IL DIRETTORE GENERALE

fattispecie di estinzione, diverse dalla liquidazione, la permanenza del vincolo, chiarisce che lo stesso vincolo sopravvive al provvedimento di liquidazione. Tale orientamento è conforme alla normativa di cui al codice dei beni culturali e del paesaggio ...” e, pertanto, la fattispecie ivi normata non si deve interpretare come ristretta ai soli casi della liquidazione.

Ancora, si deve rammentare quanto era stato disposto dalla legge 28 dicembre 2015, n. 221 (recante “Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali”), all’art. 74, *Gestione e sviluppo sostenibile del territorio e delle opere di pubblica utilità e tutela degli usi civici*: “1. Ai fini della gestione e dello sviluppo sostenibile del territorio e delle opere pubbliche o di pubblica utilità nonché della corretta gestione e tutela degli usi civici, all’articolo 4 (L) del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. I beni gravati da uso civico non possono essere espropriati o asserviti coattivamente se non viene pronunciato il mutamento di destinazione d’uso, fatte salve le ipotesi in cui l’opera pubblica o di pubblica utilità sia compatibile con l’esercizio dell’uso civico»”.

Il comma 5 dell’articolo 60, novella l’articolo 1-*sexies* del D.L. n. 239/2003 (L. n. 290/2003), introducendo anch’esso semplificazioni in merito all’accertamento dell’esistenza degli usi civici da attuarsi nell’ambito del procedimento di rilascio dell’autorizzazione unica per la costruzione e l’esercizio degli elettrodotti facenti parte della rete nazionale di trasporto dell’energia elettrica. La nuova disposizione prevede che la Regione o le Regioni interessate, entro il termine di conclusione della conferenza di servizi di cui al capo IV della legge n. 241/1990, accertano in via definitiva l’esistenza di usi civici e la compatibilità dell’opera con essi ai fini dell’avvio della procedura di esproprio o asservimento coattivo dei beni gravati da uso civico sulla base del novellato comma 1-*bis* dell’articolo 4 del DPR n. 327/2001.

Nell’articolo 1-*sexies* è altresì introdotto il nuovo comma 4-*quinquiesdecies*. Esso prevede che, fermi restando i vincoli di esercizio e il rispetto della normativa ambientale e paesaggistica, sono sottoposte al regime di inizio attività previsto al comma 4-*sexies* le ricostruzioni di linee aeree esistenti, necessarie per ragioni di obsolescenza e realizzate con le migliori tecnologie esistenti, che siano effettuate sul medesimo tracciato o che se ne discostino per un massimo di 15 metri lineari e non comportino una variazione dell’altezza utile dei sostegni superiore al 20 per cento rispetto all’esistente. Tenuto conto dei vincoli di fattibilità tecnica e della normativa tecnica vigente, sono altresì realizzabili tramite regime di inizio attività le ricostruzioni di linee in cavo interrato esistenti che siano effettuate sul medesimo tracciato o che si discostino entro il margine della strada impegnata o entro i tre metri dal margine esterno della trincea di posa.

Il surrichiamato comma 4-*sexies* prevede che sono realizzabili mediante denuncia di inizio attività gli interventi sugli elettrodotti che comportino varianti di lunghezza non superiore a metri lineari 1.500, ovvero metri lineari 3.000 qualora non ricadenti, neppure parzialmente, in aree naturali protette, e che utilizzino il medesimo tracciato, ovvero se ne discostino per un massimo di 60 metri lineari, e componenti di linea. Sono altresì realizzabili mediante denuncia di inizio attività varianti all’interno delle stazioni elettriche che non comportino aumenti della cubatura degli edifici ovvero che comportino aumenti di cubatura strettamente necessari alla collocazione di apparecchiature o impianti tecnologici al servizio delle stazioni stesse. Tale aumento di cubatura non dovrà superare di più del 30 per cento le cubature esistenti all’interno della stazione elettrica. Tali



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
IL DIRETTORE GENERALE

interventi sono realizzabili mediante denuncia di inizio attività a condizione che non siano in contrasto con gli strumenti urbanistici vigenti e rispettino le norme in materia di elettromagnetismo e di progettazione, costruzione ed esercizio di linee elettriche, nonché le norme tecniche per le costruzioni.

L'articolo 61 del DL Semplificazioni "Semplificazione dei procedimenti autorizzativi delle infrastrutture della rete di distribuzione elettrica"

L'articolo 61, prevede al comma 1 l'adozione da parte del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, acquisita l'intesa della Conferenza unificata, delle linee guida nazionali per la semplificazione dei procedimenti autorizzativi riguardanti la costruzione e l'esercizio delle infrastrutture appartenenti alle reti di distribuzione, al fine di agevolare lo sviluppo di sistemi di distribuzione elettrica sicuri, resilienti, affidabili ed efficienti, nel rispetto dell'ambiente e dell'efficienza energetica.

Ai sensi del comma 2, esse assicurano la semplificazione delle procedure autorizzative, tramite l'adozione di una autorizzazione unica comprendente tutte le opere connesse e gli elementi infrastrutturali indispensabili all'esercizio delle infrastrutture medesime.

Le disposizioni in esame prevedono, infine, con il comma 5 che il Sistema informativo nazionale federato delle infrastrutture fisiche funzionali ad ospitare reti di comunicazione elettronica venga altresì utilizzato dalle pubbliche amministrazioni per agevolare la procedura di valutazione di impatto dei progetti sul territorio e consentire un celere svolgimento dei procedimenti autorizzativi, attraverso l'inserimento dei dati relativi alle aree vincolate.

Articolo 62 del DL Semplificazioni "Semplificazione dei procedimenti per l'adeguamento di impianti di produzione e accumulo di energia"

L'articolo 62 innova la vigente disciplina relativa alla costruzione e all'esercizio degli impianti di energia elettrica.

È fatta salva per gli interventi definiti nei nuovi commi 2-bis e 2-ter inseriti nell'articolo 1 del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, con legge 9 aprile 2002, n. 55 (cosiddetta "Sblocca centrali"), l'acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del Codice, nonché dei pareri, autorizzazioni o nulla osta da parte degli enti territorialmente competenti.

Il nuovo comma 2-quater, lett. d), prevede che la realizzazione di impianti di accumulo elettrochimico inferiori alla soglia di 10 MW, ovunque ubicati, è attività libera e non richiede il rilascio di un titolo abilitativo, fatta salva l'acquisizione degli atti di assenso previsti dal Codice.



DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
Via di San Michele, 22 – tel. 066723 4413/4423
PEC: mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-abap@beniculturali.it



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
IL DIRETTORE GENERALE

Articolo 63 del DL Semplificazioni “Programma straordinario di manutenzione del territorio forestale e montano, interventi infrastrutturali irrigui e bacini di raccolta delle acque”

L'articolo 63, al comma 1, affida al MiPAAF il compito di elaborare un programma straordinario di manutenzione del territorio forestale e montano, composto da due sezioni, la Sezione A e la Sezione B.

La Sezione A contiene un elenco ed una descrizione di interventi selvicolturali intensivi ed estensivi, di prevenzione selvicolturale degli incendi boschivi, di ripristino e restauro di superfici forestali degradate o frammentate, secondo quanto previsto dall'articolo 7 del Testo unico delle foreste e delle filiere forestali (d.lgs. 34/2018). Tali interventi sono da attuare da parte di imprese agricole e forestali su iniziativa del MIPAAF e delle Regioni e province autonome.

Si ricorda che l'articolo 7 del D.Lgs. 34/2018, il quale disciplina le attività di gestione forestale, stabilisce, altresì, al comma 12 che con i piani paesaggistici regionali, ovvero con specifici accordi di collaborazione stipulati tra le regioni e questo Ministero, ai sensi dell'art. 15 della L. 241/1990, vengono concordati gli interventi previsti ed autorizzati dalla normativa in materia, riguardanti le pratiche selvicolturali, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione, da eseguirsi nei boschi tutelati ai sensi dell'articolo 136 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, e ritenuti paesaggisticamente compatibili con i valori espressi nel provvedimento di vincolo. Gli interventi in questione vengono definiti nel rispetto delle linee guida nazionali di individuazione e di gestione forestale delle aree ritenute meritevoli di tutela, da adottarsi con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dei beni delle attività culturali e del turismo, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e d'intesa con la Conferenza Stato-regioni.

In attesa del Decreto di conversione in Legge del presente DL Semplificazioni si raccomanda un puntuale adempimento alle indicazioni impartite con la presente circolare.

IL DIRETTORE GENERALE
(Arch. Federica GALLONI)



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo